

REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2000 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2000

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° luglio al 30 settembre 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo di vendita medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera, se del caso maggiorato della tassa compensativa di cui è stato gravato, si collocano contemporaneamente ad un livello inferiore al 91% del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato.
- (2) Dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente al tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg per pezzo, al tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso non superiore a 10 kg per pezzo e al tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1999, sia il prezzo di vendita medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 91% del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2763/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, che fissa, per la campagna di pesca 1999, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione industriale di prodotti del codice NC 1604 ⁽³⁾.
- (3) L'importo dell'indennità prevista all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3759/92 non può in alcun caso superare la differenza tra il livello limite e il prezzo di vendita medio del prodotto in questione sul mercato comunitario o un importo forfettario equivalente al 12% di tale limite.
- (4) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 3 dello stesso articolo.

- (5) I quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria di trasformazione stabilita nel territorio doganale della Comunità sono superiori, per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso inferiore a 10 kg per pezzo e per il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], a quelli venduti e consegnati durante il medesimo trimestre delle tre ultime campagne di pesca. Poiché tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3759/92, occorre limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.
- (6) In applicazione dei limiti previsti all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92 per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori, occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 1996, 1997 e 1998.
- (7) Occorre quindi decidere, per i prodotti di cui trattasi, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1999.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1999, per i prodotti di seguito indicati:

(in EUR per tonnellata)

Prodotto	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg per pezzo	25
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso non superiore a 10 kg per pezzo	90
Tonnetto striato [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	84

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15.⁽³⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 5.